

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



**COMUNE DI MONTEFIORINO**

*PROVINCIA DI MODENA*

*C O P I A*

- Affissa all'Albo Pretorio il  
**03/04/2017**
- Allegati presenti

**APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2017**

*Nr. Progr.*                    **5**

*Data*                    **28/03/2017**

*Seduta NR.*                    **2**

*Cod Ente:*                    **CO-36025/R**

*Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/03/2017*

*Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE solita sala delle Adunanze, oggi 28/03/2017 alle ore 20:30 previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa.*

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
PALADINI MAURIZIO	S	GUIDI ANDREA	S	GIANNASI ALDO	S
PRATI MARCO	S	GUALMINI ANTONELLA	S		
CAVAZZI ROBERTO	S	CONIGLIO MARIA ROSARIA	S		
CORCIOLANI LUCIA	S	DONADELLI MEDARDO	N		
GIGLI DEBORA	S	ZANOTTI SAURO	S		
<i>Totale Presenti: 10</i>			<i>Totale Assenti: 1</i>		

Assenti Giustificati i signori:

*DONADELLI MEDARDO*

Assenti Non Giustificati i signori:

*Nessun convocato risulta assente ingiustificato*

*Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE, BUSCIGLIO GAETANO.*

*In qualità di SINDACO, il PALADINI MAURIZIO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:*

, , ,

*ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento di cui all'oggetto.*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017

### OGGETTO:

### APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2017

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

ATTESO che, ad opera dei commi da 639 a 705, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (I.U.C.) a decorrere dal 1° gennaio 2014**;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- ✓ uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- ✓ l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- ✓ imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- ✓ componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
  - tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
  - tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PRESO ATTO delle modifiche intervenute in materia di IMU ad opera della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016);

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017**

quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui all'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero;

RICHIAMATA la Legge 25.05.2014 nr. 80 che all'art. 9bis prevede : *“ A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai*

## **DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017**

*cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso".*

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *"le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

PRESO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo "D", è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento;

VERIFICATO che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *"A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce: *"Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata"*;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *"l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677"*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *"può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile"*;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, è stato imposto il divieto di aumentare aliquote e tariffe, nonché di eliminare le agevolazioni applicate nell'anno d'imposta 2015;

ATTESO che il predetto divieto è stato confermato per l'anno 2017, ad opera dell'art. 1, comma 42, della Legge 2 dicembre 2016, nr. 232 ( Legge di Bilancio 2017);

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017

RICHIAMATA la delibera G.C. nr. 12 del 16.02.2017, dichiarata immediatamente eseguibile, di rideterminazione del valore unitario delle aree fabbricabili e delle aree agricole classificate nel vigente PRG Anno 2017;

PRESO ATTO che il succitato divieto è stato confermato dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge 11 dicembre 2016, n. 232), ad opera dell'art. 1, comma 42;

CONSIDERATO che l'entrata a titolo di IMU per l'anno 2017, è stimata nel presumibile ammontare di euro 780.000,00, applicando le aliquote approvate per l'anno 2016;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 5, comma 11, del D.L. 244 del 30.12.2016, che differisce al 31 marzo 2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017-2019 degli Enti locali;

TENUTO CONTO del gettito IMU nell'annualità 2016 e delle relative aliquote applicate, approvate con DCC 4 in data 09.04.2016;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del T.U delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18.8.2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica / contabile espresso dal Responsabile del servizio Finanziario;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano:

### DELIBERA

- 1) la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU", per l'anno 2017, sono le seguenti:

<b>ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE</b>	
<b>4</b> per mille	<b>dovuta solo per le abitazioni censite nelle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze</b> Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, <b>€ 200,00</b> rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi in egual misura, proporzionalmente al periodo per il quale la destinazione medesima si verifica.
<b>9</b> per mille	alloggi iscritti nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9), come unica unità immobiliare, e relative <b>pertinenze concessi in locazione</b> dal proprietario o titolare di diritto reale di godimento <b>a canone libero</b> . Per pertinenze s'intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017

	massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte unitamente all'unità ad uso abitativo. Condizione necessaria per usufruire dell'aliquota è la presentazione, a pena di decadenza dal beneficio, da parte dei soggetti passivi: proprietari o titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari locate, di un'apposita dichiarazione attestante i dati catastali dell'alloggio e delle relative pertinenze ed in generale dei dati contrattuali, compresa la data di registrazione, entro il 31.12 dell'anno di stipula ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme vigenti in materia. Qualora venga meno il requisito per usufruire dell'aliquota sia durante il contratto sia a scadenza dello stesso, il soggetto passivo deve presentare apposita dichiarazione di cessazione.
7,6 per mille	strutture ricettive iscritte in catasto nella categoria D2 'Alberghi, pensioni e residence <b>fabbricati e locali per esercizi sportivi con fini di lucro iscritti in catasto con categoria D6</b>
10,5 per mille	<b>ALIQUOTA ORDINARIA</b> si applica a tutte le tipologie non comprese in quelle precedenti.

3) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, così come stabilito dal comma 667, art.1, della legge 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificato dall'art.1, comma 1, lett.a) del D.L. 06 marzo 2014 n. 16, convertito, con modificazioni, in Legge 68/2014;

4) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IMU approvato con propria deliberazione n. **17/2014**, esecutiva;

5) di approvare i valori ai fini I.M.U. delle aree fabbricabili e delle aree agricole ( all. ), dando atto che le aree agricole sono esenti dal pagamento I.M.U.;

6) la presente deliberazione deve essere trasmessa telematicamente mediante inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale; tale trasmissione costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito dalla L. 22/12/2011, n. 214, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

7)- di rendere il presente atto, con separata ed unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 , comma 4, del T.U.E.L. nr. 267/2000e ss.mm.ii..

<b>ZONE OMOGENEE</b>		<b>Euro / mq.</b>
Zona B2	Residenziale edificata e di completamento di tipo "A" ( art. 13.03 ) If = 0,75 mc/mq	20,00
Zona B3	Residenziale edificata e di completamento di tipo "B" ( art. 13.04 ) If = 0,75 mc/mq	25,00
Zona B3	Residenziale edificata e di completamento di tipo "B" ( art. 13.04 ) If = 0,7 mc/mq	20,00
Zona B3	Residenziale edificata e di completamento a volumetria definita	15,00
Zona B4	Residenziale edificata e di completamento a P.P. ( art. 13.05 )	7,00
Zona C1	Residenziale a comparto unitario di intervento diretto con volumetria definita ( art. 13.06 )	7,00
Zona C2	Residenziale di espansione soggetta a P.P. ( art. 13.07 ) It = 0,45 mc/mq.	5,00
Zona C2	Residenziale di espansione soggetta a P.P. ( art. 13.07 ) It = 0,75 mc/mq.	5,00
Zona C3	Turistico – Residenziale e per Servizi Collettivi ( art. 13.08 ) It = 0,75 mc/mq.	5,00
Zona D1	Artigianale edificata e di completamento ( art. 14.01 ) Uf = 0,20 mq/mq	5,00
Zona D1	Artigianale edificata e di completamento ( art. 14.01 ) Uf = 0,60 mq/mq	15,00
Zona D2	Artigianale edificata e di completamento ( art. 14.02 ) Uf = 0,50 mq/mq	15,00
Zona D3	Commerciale – Direzionale edificata e di completamento ( art. 14.03 ) Uf = 0,60 mq/mq	15,00

<b>ZONE OMOGENEE</b>		<b>Euro / mq.</b>
Zona D3	Turistico – Alberghiera edificata e di completamento ( art. 14.03 ) Uf = 0,60 mq/mq	15,00
Zona D4	Artigianale di espansione soggetta a P.P. ( art. 14.04 ) Ut = 0,45 mq/mq	5,00
Zona SB5	Residenziale vincolata a verde privato ( art. 16.02 )	5,00
Zona SB6	Residenziale vincolata a verde privato in aree predisposte al dissesto ( art. 16.03 )	5,00
Zona SD6	Produttiva per attività artigianali localizzate in territorio agricolo ( art. 16.05 ) Uf = 0,10 mq/mq	4,00
Zona SD6	Produttiva per attività artigianali localizzate in territorio agricolo ( art. 16.05 ) Uf = 0,20 mq/mq	5,00
Zona SD6	Produttiva per attività artigianali localizzate in territorio agricolo ( art. 16.05 ) Uf = 0,45 mq/mq	15,00
Zona SD7	Produttiva per attività industriali localizzate in territorio agricolo ( art. 16.06 ) Uf = 0,10 mq/mq	4,00
Zona SD7	Produttiva per attività industriali localizzate in territorio agricolo ( art. 16.06 ) Uf = 0,50 mq/mq	13,00
Zona SD8	Produttiva per attività turistico – alberghiere localizzate in territorio agricolo ( art. 16.07 ) Uf = 0,50 mq/mq	13,00
Zona SM	Nuclei edificati esistenti in territorio agricolo ( art.16.08 )	12,00
Zona G6 Distributore	Per la viabilità e relative fasce di rispetto ( art. 15.09 ) Uf = 0,20 mq/mq	5,00



<b>ZONE OMOGENEE</b>		<b>Euro / mq.</b>
Zona E1	Agricola normale di I classe ( art. 17.08 )	<b>1,20*</b>
Zona E1	Agricola normale di II classe ( art. 17.08 )	<b>1,00*</b>
Zona E1	Agricola normale di III classe ( art. 17.08 )	<b>0,80*</b>
ZONA E2	Agricola di rispetto all'abitato ( art. 17.09 )	<b>0,50*</b>
ZONA E3	Agricola di rispetto cimiteriale ( art. 17.10 )	<b>0,50*</b>
ZONA E4	Agricola boscata o destinata a rimboschimento ( art. 17.11 )	<b>0,25*</b>
ZONA E5	Agricola di rispetto fluviale e/o ai corsi d'acqua ( art. 17.12 )	<b>0,25*</b>
ZONA E6	Agricola su terreni predisposti al dissesto e/o a forte pendenza (art. 17.13)	<b>0,35*</b>
ZONA E7	Agricola su terreni dissestati o in frana ( art. 17.14 )	<b>0,10*</b>
ZONA E8	Agricola per caseifici sociali ( art. 17.15 )	<b>0,50*</b>

**\* non e' dovuto il pagamento dell'IMU sulle aree agricole.**

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO  
*F.to PALADINI MAURIZIO*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to BUSCIGLIO GAETANO*

***CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE.***

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line (L. 69/2009) accessibile al pubblico dal **03/04/2017** al **18/04/2017** ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, nr. 267.

Montefiorino, li 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*F.to BUSCIGLIO GAETANO*

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li 03/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*BUSCIGLIO GAETANO*

---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**A T T E S T A**

che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000;
- E' divenuta esecutiva il **14/04/2017**, giorno successivo al decimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. nr. 267/2000.

Montefiorino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

---

***DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.***

È copia conforme all'originale.

Montefiorino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE  
.....



# COMUNE DI MONTEFIORINO

*PROVINCIA DI MODENA*

**PARERI ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 5 DEL 28/03/2017**

---

**OGGETTO**

**Pareri resi ai sensi degli Artt. 49, comma 1 e 151, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, nr. 267, in ordine alla seguente proposta di deliberazione:**

***APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DA APPLICARE PER L'ANNO 2017***

---

***SERVIZIO RAGIONERIA***

In ordine alla regolarità tecnica di cui all'Art. 49 del T.U.E.L. in oggetto, si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Addi, 28/03/2017

IL RESPONSABILE

*F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA*

***UFFICIO RAGIONERIA***

In ordine alla regolarità contabile di cui all'Art. 49 del T.U.E.L., si esprime il seguente parere:

**FAVOREVOLE**

Addi, 28/03/2017

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

*F.to CORCIOLANI MARIA GRAZIA*